



Partito Democratico di Basilicata

REGOLAMENTO FINANZIARIO

REGIONALE

Testo modificato ed approvato dalla Direzione Regionale del 23/01/2010

Principi ispiratori

“Il Regolamento Finanziario del partito ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione e gestione delle attività economiche e patrimoniali, e le relative modalità di spesa e di impiego, ispirandosi al principio di economicità della gestione tale da assicurare in via continuativa l’equilibrio finanziario e patrimoniale.

Il Regolamento Finanziario assicura al Tesoriere gli strumenti per curare l’organizzazione amministrativa e contabile del partito e per consentirgli di impiegare le risorse ed il patrimonio con vincoli previsionali atti a garantire l’equilibrio finanziario a priori ed a verificarlo a consuntivo.”

(Statuto del Partito Democratico – art. 37)

“Al finanziamento del Partito Democratico di Basilicata concorrono le risorse previste da disposizioni di legge (...), quelle raccolte dalle quote di iscrizioni e con le feste del partito, le erogazioni liberali che provengono da campagne di autofinanziamento e dai rappresentanti in seno alle istituzioni”.

(Statuto del Partito Democratico di Basilicata – art. 34, comma 3)

Articolo 1

Ambito di Applicazione

Il Regolamento Finanziario disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito Democratico di Basilicata.

Esso costituisce punto di riferimento anche per l'attività dei Coordinamenti provinciali e comunali, pur nell'ambito delle rispettive autonomie territoriali.

Articolo 2

Principio dell'autofinanziamento

1. Ogni articolazione provinciale e comunale del Partito Democratico di Basilicata deve sostenere le proprie attività tramite i contributi volontari, le quote associative ed ogni altra iniziativa diretta all'autofinanziamento, secondo il principio dell'autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale.

2. Il Regolamento Finanziario regionale fissa le regole di ripartizione delle entrate tra le diverse articolazioni territoriali, tenendo conto che per le quote associative al livello regionale spetta al massimo il 10%, come previsto dal Regolamento Finanziario Nazionale all'art. 3.

3. Nell'ambito della propria autonomia, ciascuna Direzione provinciale approva un proprio Regolamento Finanziario, ispirandosi nei principi a quanto previsto nello Statuto Regionale e nel presente regolamento.

Articolo 3

Il Tesoriere regionale

Il Tesoriere regionale è eletto dall'Assemblea regionale e dura in carica quattro anni; è rieleggibile per un secondo mandato.

Il Tesoriere regionale ha la rappresentanza legale del Partito Democratico di Basilicata.

Il Tesoriere regionale può compiere i seguenti atti:

1. creare ed estinguere conti correnti, operare sui medesimi, compiere tutte le operazioni bancarie necessarie, rappresentare il partito presso qualsiasi ufficio pubblico o privato e per qualsiasi affare o pratica;
2. stipulare contratti d'affitto e rescinderli;
3. acquistare, vendere e permutare beni immobili, merci e servizi, convenirne il prezzo, esigerlo o pagarlo rilasciando o ritirando quietanze;
4. dare ed accettare forniture;

5. esigere e conseguire tutto quanto è, o possa essere, dovuto a qualsiasi titolo o causa da privati, Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Intendenze, Tesorerie e quant'altro, rilasciando quietanze e discarichi;
6. firmare contratti di leasing;
7. firmare istanze e concordati, concorrere ad aste ed appalti indetti sia dai privati che da Enti Pubblici, ritirare e/o delegare al ritiro dagli uffici postali e telegrafici lettere, plichi, posta anche raccomandata o assicurata;
8. ritirare e/o delegare al ritiro dalle Amministrazioni Ferroviarie, Dogane, Uffici di spedizione o imprese di trasporto qualsiasi specie di merci, valori e beni in genere, rilasciando quietanze e discariche, sollevando eccezioni e riserve, intimando protesti e reclami e richiesta di risarcimenti;
9. rappresentare il partito avanti gli Uffici finanziari, le Commissioni tributarie di qualsiasi grado per tutto ciò che concerne il partito con facoltà di firmare ricorsi e opposizioni, conciliare e transigere sottoscrivendo ogni relativo documento o verbale;
10. curare l'attuazione del regolamento per l'eventuale rapporto di lavoro del personale;
11. provvedere a tutti gli atti necessari alla riscossione del contributo da parte degli eletti, nonché al recupero in caso di inadempimento;
12. rappresentare il partito avanti l'autorità giudiziaria nei giudizi sia di cognizione che esecutivi, sia mossi che da muovere, nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori per determinare atti o categorie di atti, conferire a terzi procure speciali per tutte le operazioni sopraindicate con ampi poteri e salva specifica autorizzazione ai detti mandatari ai sensi degli artt. 1395 Cod. Civ. e 1471 n. 4 del Cod. Civ., il tutto con premessa di rato e valido.

In casi di temporanea indisponibilità del Tesoriere regionale, il segretario regionale, di intesa con il Comitato di Tesoreria, attribuisce la rappresentanza legale e giudiziale ed i relativi poteri ad un membro del Comitato medesimo, sino alla cessazione della predetta indisponibilità.

Articolo 4

Comitato di tesoreria

Il Comitato di Tesoreria è costituito dal tesoriere regionale, dai tesorieri provinciali, dai tesorieri dei Circoli delle città di Matera e di Potenza e da tre componenti la Direzione Regionale.

Il comitato è presieduto dal tesoriere regionale.

Il Comitato di Tesoreria ha funzioni di indirizzo e di coordinamento rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie.

Articolo 5

Consulta dei Tesorieri di Circolo

1. E' istituita la Consulta dei Tesorieri di circolo con il compito di coordinare, nel rispetto delle reciproche autonomie, l'attività amministrativa e finanziaria del Partito sul territorio regionale.
2. La Conferenza è convocata dal Tesoriere Regionale e si riunisce almeno due volte all'anno per illustrare gli indirizzi della Tesoreria regionale.
3. La Conferenza può essere convocata anche a seguito della richiesta, nella quale siano ben specificati gli argomenti all'ordine del giorno da discutere, da parte di almeno 25 Tesorieri di Circolo o dai Tesorieri provinciali.

Articolo 6

Organo di controllo della gestione

L'organo di controllo della gestione è costituito dal Sindaco unico.

L'Assemblea regionale, su proposta del Tesoriere regionale, nomina il Sindaco unico, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori e dei ragionieri commercialisti, che dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo mandato.

Il Sindaco ha il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa del Partito Democratico di Basilicata; le sue relazioni sono trasmesse al Tesoriere regionale ed al Segretario regionale.

Il Sindaco esprime obbligatoriamente il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo una propria nota per la Direzione regionale chiamata ad approvarla.

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di componente di organi esecutivi del Partito Democratico di Basilicata.

Articolo 7

Le entrate

Le entrate del Partito Democratico di Basilicata sono costituite da:

1. quote di iscrizione

2. erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
3. contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito Democratico e gli iscritti al partito che ricoprono incarichi istituzionali;
4. proventi delle manifestazioni e feste del Partito;
5. entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
6. lasciti, legati e altre liberalità.

Articolo 8

Quota di iscrizione

Gli iscritti e le iscritte, nel rispetto dell'art. 34 dello Statuto Regionale, hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una quota di iscrizione. Ogni anno l'Assemblea Regionale del Partito, su proposta del Tesoriere Regionale, stabilisce la quota di iscrizione al Partito Democratico di Basilicata, tenuto conto della quota minima stabilita dalla Direzione Nazionale del Partito.

Articolo 9

Erogazioni liberali

Il Partito Democratico di Basilicata ed ogni sua Articolazione Territoriale può ricevere erogazioni liberali ovvero può promuovere sottoscrizioni anche finalizzate a realizzare specifici progetti, e campagne di autofinanziamento.

Le erogazioni liberali da parte di singoli o società devono pervenire a mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al Partito Democratico di Basilicata o di una sua articolazione territoriale, seguendo le regole del codice etico.

Le campagne di sottoscrizione o di autofinanziamento vanno preventivamente definite di intesa con il Tesoriere dell'organismo territoriale del livello superiore.

Articolo 10

Contributo da eletti

1. I Parlamentari nazionali eletti nelle Circostrizioni elettorali della Basilicata, aderenti ai Gruppi parlamentari del Partito Democratico, nel rispetto del codice etico, oltre al versamento stabilito dal regolamento nazionale, sono tenuti a versare al Partito Democratico di Basilicata un contributo definito d'intesa tra il Tesoriere regionale, la Segreteria Regionale e l'assemblea dei parlamentari eletti nella circostrizione regionale.

I contributi dei parlamentari, come innanzi definiti, concorrono al sostegno dell'attività politica e della struttura organizzativa dei livelli provinciali, secondo modalità di ripartizione definite dal Comitato di Tesoreria, di intesa con il segretario regionale.

2. Gli eletti nel Consiglio Regionale di Basilicata, aderenti al Gruppo consiliare del P.D., ed i nominati a cariche istituzionali di governo regionali ovvero a incarichi gestionali in organizzazioni sub-regionali o a rilevante partecipazione regionale, iscritti al Partito Democratico, nel rispetto dell'art. 34 dello Statuto Regionale, sono tenuti a versare un contributo mensile sull'indennità netta, oltre che sulle indennità accessorie in virtù degli incarichi rivestiti, che non potrà essere inferiore al 10% del percepito.

3. Gli eletti negli enti locali territoriali (Provincia, Ente territoriale intermedio, Comune), aderenti ai gruppi del Partito Democratico, nel rispetto dell'art. 34 dello Statuto Regionale, sono tenuti a versare ai corrispondenti livelli del partito (per l'ente territoriale intermedio, al livello provinciale) un contributo mensile che non potrà essere inferiore al 10% delle indennità nette percepite, tenuto conto anche delle indennità accessorie derivanti da incarichi rivestiti.

4. Il Tesoriere regionale trasmette trimestralmente al Segretario regionale, al Capo Gruppo regionale e all'assemblea degli eletti al Parlamento, una nota dettagliata sui versamenti dovuti e su quelli effettuati dai soggetti di cui al presente articolo.

5. Il Tesoriere, sentito il Comitato di Tesoreria, potrà definire, con i percettori di indennità o gettoni di presenza di cui al presente articolo che si trovino in condizioni di eventuale eccezionalità, o che svolgono determinate funzioni, modalità e condizioni diverse di quanto dovuto al P.D. sulla base del presente Regolamento. Di tali decisioni va data apposita comunicazione agli organi dirigenti di riferimento.

6. In caso di mancato versamento del contributo di cui al presente articolo, trascorso senza esito il termine per la regolarizzazione dei versamenti, comunicato per iscritto dal Tesoriere con lettera inviata per conoscenza al Collegio dei Garanti, quest'ultimo organismo procede a deliberare la sospensione del moroso dall'esercizio dei diritti previsti dallo Statuto.

7. Il mancato rispetto delle norme finanziarie che regolano il rapporto tra eletti, designati e Partito Democratico costituisce per l'interessato la perdita della condizione necessaria per poter essere candidato, ad ogni livello istituzionale, alle successive competizioni elettorali o designato in altri enti e/o organizzazioni di vario livello.

8. Prima di procedere all'elezione degli organismi dirigenti ed alla predisposizione delle candidature per incarichi pubblici il Tesoriere regionale dovrà certificare al Collegio dei Garanti che gli interessati sono in regola con i versamenti dei contributi di cui al presente articolo.

9. Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, su proposta del Comitato di tesoreria, i contributi degli eletti o designati potranno essere modificati dal Assemblea regionale sulla base di dimostrate necessità di finanziamento dell'attività politica del partito.

Articolo 11

Feste ed altre iniziative

Ogni articolazione territoriale, associativa e federativa del Partito Democratico di Basilicata può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette al reperimento di risorse finanziarie.

Se tali iniziative coinvolgono più soggetti, si dovrà preventivamente concordare con le articolazioni interessate i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi.

Articolo 12

Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivi e consuntivi del Partito Democratico di Basilicata, corredati da una nota dettagliata sulle fonti di finanziamento e sulle voci di spesa, sono redatti dal Tesoriere Regionale e, previo parere del Collegio dei Sindaci, approvati dall'Assemblea regionale entro il 30 aprile.

A detti documenti contabili va data la massima pubblicità esterna, con la pubblicazione sul sito del Partito.

Articolo 13

Copertura delle spese

Il Bilancio preventivo di ogni articolazione territoriale del Partito Democratico di Basilicata deve prevedere il pareggio della gestione.

Ogni iniziativa politica ed ogni altra attività la cui spesa non è prevista nel Bilancio preventivo può essere approvata solo se ne siano indicate le modalità di copertura.

Articolo 14

Rimborso spese

Le spese da rimborsare devono essere preventivamente autorizzate dal Tesoriere.

Il rimborso avverrà solo a presentazione avvenuta dei relativi documenti giustificativi.

Articolo 15

Fornitori

Il Tesoriere redigerà annualmente - a titolo esemplificativo - l'elenco dei fornitori, sulla base delle offerte di fornitura più vantaggiose e secondo il proprio prudente apprezzamento.

Articolo 16

Finanziamento iniziative collettive degli iscritti

1. Le autonomie tematiche, le associazioni di tendenza politiche e culturali, le organizzazioni giovanili e femminili possono promuovere la raccolta di contributi esclusivamente al fine di finanziare la realizzazione di singole iniziative politiche.

Le liberalità ed ogni altro contributo sottoscritti a favore di tali attività rientreranno a tutti gli effetti nel Rendiconto del Partito Democratico di Basilicata e verranno gestiti esclusivamente per i fini indicati.

2. I promotori delle singole iniziative politiche, di cui al comma precedente, sono tenuti a produrre una nota dettagliata delle somme raccolte e delle spese sostenute, insieme ai documenti giustificativi, al Tesoriere e, per conoscenza, al Collegio dei Garanti.

Articolo 17

Organizzazione giovanile del Partito Democratico

1. Il bilancio preventivo regionale deve contenere una previsione di spesa a sostegno delle attività dell'organizzazione giovanile del PD, il cui ammontare non potrà superare il cinque per cento del totale delle spese preventivate.

2. Analogamente dovranno prevedere i bilanci preventivi dei Coordinamenti provinciali, delle Unioni comunali e dei Circoli ove siano presenti, o si intendano promuovere, organizzazioni giovanili del PD.

Articolo 18

Pari opportunità

Viene annualmente destinato alle iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica una quota pari almeno al cinque per cento del bilancio del Partito Democratico di Basilicata.

Articolo 19

Approvazione e modifica del Regolamento

Il Regolamento Finanziario Regionale è approvato dalla Direzione regionale, a maggioranza dei voti validamente espressi.

Analogamente si procede per la revisione, modifiche, integrazioni, abrogazione di norme del presente Regolamento.

Articolo 20

Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto e nella Legge, con particolare formalizzazione di tutte le procedure e cautele funzionali al rispetto della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti e sulle norme antiriciclaggio.

Articolo 21

Norme finali

Il presente Regolamento è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello Statuto nazionale e nel regolamento finanziario nazionale, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente regolamento e ne costituiscono criterio interpretativo.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento ha validità dal momento dell'approvazione.

Gli organismi di gestione finanziaria e le strutture contabili di controllo dovranno essere costituiti entro il 2010.